



Roma, 26 NOV. 1990

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.F.E.I.B.
Div. IV

All'AGIP PLAS
Via Aurelia, 74
57017 COLLESALVETTI (Livorno)



Prot. N. 662041 Allegati 1

Risposta al Foglio N. 2
del

OGGETTO Autorizzazione a risanare e potenziare la centrale termoelettrica a recupero, sita nella raffineria di Livorno.

- e p.c.:
- Alla DIVISIONE I
SEDE
 - Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Prevenzione Inquinamento e Risanamento Ambientale
Piazza Venezia
00187 ROMA
 - Al MINISTERO DELLA SANITA'
D.G. Servizi Igiene Pubblica
00144 ROMA
 - Alla REGIONE TOSCANA
50100 FIRENZE
 - All'ENEL
Via G.B.Martini, 3
00198 ROMA

Agip Plas	
RAFFINERIA DI LIVORNO	
28 NOV. 1990	
<input type="checkbox"/>	Direttore Generale
<input type="checkbox"/>	Amministrazione
<input type="checkbox"/>	Adetti e Impieghi
<input type="checkbox"/>	Nuove realizzazioni
<input type="checkbox"/>	Personale e Organizzazione
<input type="checkbox"/>	Sistemi Informativi
<input type="checkbox"/>	Direttore Tecnico
<input checked="" type="checkbox"/>	Produzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Tec. e Contr.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tecnico

[Handwritten signature]

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del decreto con il quale codesta Società è stata autorizzata ad eseguire interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica ubicata nella raffineria di Livorno, nonchè a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un turbogas, della potenza di 25 MW circa.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

[Handwritten signature: A. Ruffier]

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - La presente è in vigore fino al 31/12/90 - Il presente è in vigore fino al 31/12/90 - Il presente è in vigore fino al 31/12/90



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il D.P.R. 18 marzo 1965, n.342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL;

VISTA la legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO l'accordo procedimentale 24.6.1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 sopra citato, pubblicato nella G.U. 12.7.1989, n. 161;

VISTA l'istanza documentata del 21.9.1989 e successiva integrazione del 21.3.1990, con la quale la Società Agip Plas - Produzione Lubrificanti Additivi Solventi S.p.A., con sede a Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi di risanamento della centrale termoelettrica a recupero, della potenza di 28 MW, sita nella propria raffineria di Livorno, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un nuovo gruppo turbogas da 25 MW circa, con recupero del calore dei gas di scarico;

VISTI i pareri favorevoli espressi - anche sulla base del rapporto della Regione Toscana - dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, nonché le prescrizioni per il risanamento e potenziamento della centrale dagli stessi formulate;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ENEL;



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

ing.

D E C R E T A

Art. 1

La Società Agip Plas - Produzione Lubrificanti Additivi Solventi S.p.A., con sede a Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge 29 maggio 1982, n.308, e dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi indicati nella istanza citata in premessa per il risanamento della centrale termoelettrica, della potenza di 28 MW, sita nella propria raffineria di Livorno, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un nuovo gruppo turbogas da 25 MW circa, con recupero del calore dei relativi gas di scarico.

Art. 2

E' consentito l'esercizio dell'impianto potenziato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) La centrale termoelettrica (al camino) deve rispettare i seguenti limiti di emissione:

$$\begin{aligned} \text{SO}_2 &\leq 1.700 \text{ mg/Nm}^3 \\ \text{NO}_x &\leq 650 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

calcolati, sull'effettivo tempo di esercizio, come media mensile e riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi del 3%.

- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) vanno rispettati sin dall'entrata in servizio del nuovo turbogas.
- 3) In via transitoria, per le polveri dovrà essere osservato il limite di 121 mg/Nm³ alle seguenti condizioni:
- adozione di tutte le misure di esercizio e di manutenzione atte a ridurre la formazione di particolato;
 - utilizzo di combustibili caratterizzati da basso contenuto di ceneri;
 - l'esercente è tenuto a concordare con le competenti autorità di controllo locali le condizioni specificate sub a) e b); le modalità ed azioni concordate dovranno essere portate a conoscenza del Ministero dell'Ambiente entro 90 giorni dalla data della presente autorizzazione;



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dot. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

./.

- d) entro il 31 marzo 1991 l'esercente dovrà presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento, che comporti il rispetto dei limiti di emissione di 50 mg/Nm^3 e la riduzione dei flussi di massa degli NO_x , con un programma temporale più ristretto possibile. Il progetto dovrà comunque rispettare i limiti e i tempi di adeguamento stabiliti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 sulle linee guida, pubblicato nella G.U. n. 176 del 30.7.1990, supplemento ordinario n. 51.
- 4) Su ciascun gruppo deve essere effettuato in continuo il controllo delle emissioni per le seguenti sostanze:
- SO_2
 - NO_x
 - Ossigeno in uscita
 - Polveri (se non sono utilizzati esclusivamente combustibili gassosi).

Le apparecchiature di controllo delle emissioni devono entrare in funzione all'atto dell'entrata in servizio del nuovo turbogas. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per trasmissione dati.

- 5) L'esercente dovrà rispettare i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi di cui al decreto interministeriale 12.7.1990 citato.

La T
Roma, li 26 NOV. 1990



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

IL MINISTRO

[Signature]




RACCOMANDATA

Roma, 5 OTT. 1992

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.F.E.I.B. - Div. VIII

Prot. N. 731569 *Allegati*
Risposta al Foglio N. 2
del



Alla AgipPlas S.p.A.
Via Aurelia n.74
57017 COLLESALVETTI(LI)

Oggetto: AgipPlas S.p.A. - autorizzazione a realizzare
interventi di risanamento della centrale termoelettrica della
raffineria di Livorno, nonché a potenziare la centrale medesima
mediante un nuovo gruppo di cogenerazione da 150 MW circa.

e p.c.: Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Inquinamento Atmosferico
Acustico e per le Industrie a
Rischio
Via della Ferratella, 33
00184 ROMA

Al MINISTERO DELLA SANITA'
DGSIP - Div. III
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Alla Regione TOSCANA
Dipartimento Ambiente
Via Di Novoli, 7
50100 FIRENZE

UTF
57100 LIVORNO

ENEL
Via G.B.Martini, 3
00198 ROMA

[Handwritten signature and initials]

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del
decreto con il quale codesta Società è stata autorizzata a risanare e
potenziare, con un nuovo gruppo di cogenerazione da 150MW circa, la
centrale termoelettrica della raffineria di Livorno.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al TAR competente nel termine rispettivamente di
centoventi e sessanta giorni dalla data di ricezione della presente
comunicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

[Handwritten signature]

L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per ogni ulteriore sollecitazione, indica, mediante il n. di protocollo, la Direzione a cui rispondere.



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il decreto 8 maggio 1989 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'Accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del DPR n. 203 sopra citato;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono, tra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1990, con il quale la AgipPlas S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica di cogenerazione nella raffineria di Livorno, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un impianto turbogas della potenza di 25 MW circa;

Pres.

[Signature]

VISTA la istanza documentata del 18 marzo 1991, con la quale la AgipPlas S.p.A., ha chiesto, anche in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1990 sopracitato, l'autorizzazione ad un ulteriore risanamento e potenziamento della centrale termoelettrica di cogenerazione sita nella raffineria di Livorno attraverso l'installazione di una nuova centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 262 MW circa per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante un turbogas ed una turbina a vapore della potenza complessiva di 150 MW circa;

CONSIDERATO che la centrale di cogenerazione sopra citata risulta, sulla base del criterio previsto dal suddetto provvedimento CIP n. 34, assimilabile agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del rapporto della Regione Toscana, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

DECRETA

Art. 1

La Società AgipPlas S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina n.449, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente a ciò che concerne le emissioni in atmosfera, ad eseguire gli interventi indicati nella istanza citata in premessa per il risanamento ambientale e il potenziamento della centrale termoelettrica della potenza di 433 MWt e 53 MWe circa, sita nella raffineria di Livorno, mediante l'installazione di un turbogas della potenza di 262 MWt e 150 MWe e di una caldaia a recupero per alimentare le turbine a vapore esistenti ed altre utenze industriali.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Le emissioni derivanti dall'impianto costituito dal gruppo turbogas da 25 MW e caldaia di post combustione devono rispettare i seguenti limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

- SO₂ ≤ 400 mg/Nm³
- NO_x (espressi come NO₂) ≤ 100 mg/Nm³
- CO ≤ 100 mg/Nm³
- Polveri ≤ 50 mg/Nm³

Dovrà essere installato sul camino un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ossigeno di riferimento e polveri.



2) Nell'esercizio dell'impianto di cogenerazione di potenza 150 MW, alimentato a gas naturale, devono essere rispettati i seguenti valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

- NO_x (espressi come NO₂) ≤ 100 mg/Nm³
- CO ≤ 100 mg/Nm³

3) I limiti alle emissioni, di cui ai punti 1) e 2), si intendono rispettati quando nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione sopra indicati e se ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite

4) Per le caldaie di riserva, nei periodi di esercizio, vanno rispettati i seguenti limiti alle emissioni riferiti ad un tenore di O₂ nei fumi del 3%:

- SO₂ ≤ 1700 mg/Nm³
- NO_x (espressi come NO₂) ≤ 650 mg/Nm³
- CO ≤ 100 mg/Nm³
- Polveri ≤ 50 mg/Nm³.

5) Il programma di risanamento deve essere completato entro il 31 dicembre 1994; nel periodo transitorio restano ferme le condizioni di cui al decreto autorizzativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 novembre 1990.

6) Rispettare, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.

Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.

Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali.

Art. 3

L'esecuzione del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto è subordinato alle specifiche autorizzazioni di cui al R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

ea.

Roma, li 19 SET. 1992

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE RISORSE DI BASE
DIVISIONE VII

IL MINISTRO

La presente copia, composta da n. 3 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo Ufficio.

Roma, _____ IL FUNZIONARIO

28 SET. 1992

Mauro SGARAMELLA
(Dr. Mauro SGARAMELLA)

